

L'anno 2017, il giorno 16 novembre alle ore 10:30 presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino, in C.so Inghilterra n. 7, i sottoscritti, dott. Fabrizio Pen, Presidente, dott. Pino Barra e dott.ssa Ida Elisa Ventola revisori ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno esaminato la proposta di Delibera del Consiglio Metropolitan n. 12709/2017 avente ad oggetto: *"Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"* ai fini dell'espressione del relativo parere ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.

Assiste alla riunione il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica, dott. Enrico Miniotti.

Visto

- la bozza di delibera del Consiglio Metropolitan avente per oggetto *"Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"*;
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica;
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

considerato

- che Il nuovo regolamento verte sulle modalità di riversamento del tributo metropolitan per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito e disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e s.m.i., da parte del singolo comune del territorio metropolitan titolare impositivo della propria tassa raccolta rifiuti TARI (prima denominata TARSU poi TIA e TARES ed infine dal 2014 TARI);
- che il TEFA è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della TARI;
- che il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla TARI, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;
- che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia/città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- che la tariffa del TEFA è determinata dalla provincia/città metropolitana annualmente in misura percentuale fra l'uno e il cinque per cento della TARI;
- che l'ammontare del TEFA viene riscosso in uno alla TARI, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione spettante al comune ed è quindi versato direttamente alla tesoreria della provincia/città metropolitana;
- che termini e modalità di riversamento erano, a suo tempo, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (concessionario nazionale della riscossione), ora superate prima con la possibilità di affidamento a soggetti terzi dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate (art. 52 c. 5 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 e s.m.i.), poi con l'introduzione nel 2014 della gestione diretta della TARI da parte dei comuni (art. 1 c. 688 L. 27-12-2013 n. 147 e s.m.i.) e infine dell'incasso diretto della TARI nel conto di tesoreria del comune con versamento esclusivamente su F24 (art. 2 bis DL 22/10/2016 n. 193, convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.) o con la possibilità del comune di continuare ad affidare la riscossione spontanea o coattiva della TARI all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni (art. 2 DL 193/2016);



che, pertanto, il Regolamento della Città Metropolitana di Torino stabilisce unicamente termini e modalità di riversamento delle somme incassate dai comuni a titolo di TEFA unicamente alla propria TARI, secondo i seguenti

**LIBRO VERBALI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

principi, nel solo caso di riscossione spontanea o coattiva TARI non affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni (già normata per legge):

- periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del riversamento del TEFA parametrato al bimestre solare, con riversamento alla Tesoreria della Città Metropolitana di Torino, al netto della commissione prevista per legge dello 0,30% trattenuta alla fonte, entro il secondo mese successivo;
- in caso di riversamenti su quote pregresse, effettuate da concessionari incaricati dai comuni in base alla normativa allora vigente, il compenso riconosciuto al concessionario sarà quello dello stesso comune, con il limite massimo del compenso richiesto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- in caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile;
- richiesta ai comuni o ai loro soggetti già precedentemente incaricati di una rendicontazione bimestrale e annuale sull'andamento gestionale della riscossione e del riversamento del TEFA, a carattere tributario-contabile, in attuazione dei principi previsti dalla contabilità potenziata; ai soggetti incaricati dai comuni medesimi viene anche richiesto di rendere il conto annuale della propria gestione;
- che i comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.

che l'art. 239 del D.L. gs. 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime

parere favorevole alla proposta di Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 12709/2017 di cui in oggetto.

La riunione termina alle ore 11:30

Letto, confermato e sottoscritto.

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Fabrizio Pen

Dott. Pino Barra

Dott.sa Ida Ventola

